



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Luciana Savagnone                      Presidente

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro                      Giudice

dott. Paolo Gargiulo                      Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A 670/2015**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 62146 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Calogero Giammaria SPARMA (erroneamente indicato, nell'atto di citazione, come Calogero Gianmaria SPARMA), nato a Palermo il 27 dicembre 1975, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mangano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 29 aprile 2015, il relatore, Referendario Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Concetta Carlotti, e l'avv. Massimiliano Mangano, difensore del convenuto.

Ritenuto in

**F A T T O**

I. Con atto depositato il 28 novembre 2014 e ritualmente notificato al convenuto, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha

citato il predetto per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Regione siciliana, della somma di euro 293.221,90 (duecentonovantatremiladuecentoventuno/90), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia.

**II.** L'azione della Procura trae origine dalla comunicazione del 22 maggio 2014, con la quale la Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha informato l'Ufficio requirente contabile dell'avvenuta emissione della sentenza n. 1695/13 del 5 **dicembre 2013**, **pronunciata ai sensi degli articoli 444, 447 e 448 c.p.p., con la quale, a seguito di sua richiesta, all'odierno convenuto è stata applicata, per fatti di corruzione propria avvinti dal vincolo della continuazione, la pena detentiva della reclusione per un anno e sei mesi, con il beneficio della sospensione condizionale.**

La sentenza in parola, divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2014, dopo aver escluso la sussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., *"avuto riguardo al grave compendio indiziario già sintetizzato nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP in sede in data 17.6.2013"*, ha applicato la predetta pena sulla base dell'accusa secondo cui l'interessato, nella sua qualità di **Dirigente generale del Dipartimento degli interventi per la pesca della Regione siciliana, aveva ricevuto denaro e altre utilità quale controprestazione per il compimento di atti contrari ai doveri del proprio ufficio.**

Più precisamente, la Procura regionale, traendo gli elementi reputati

necessari dalla citata sentenza penale del G.I.P. di Palermo, ricostruisce la fattispecie corruttiva rilevando, da un lato, quali atti contrari ai doveri del proprio ufficio, **l'affidamento di appalti pubblici di servizi pubblicitari per un corrispettivo complessivo di euro 250.000,00** (di cui: euro 72.000,00, alla Open Space s.r.l.; euro 100.000,00, alla Damir Pubblicità s.r.l.; euro 78.000,00, alla Alessi s.p.a.) e, **dall'altro, quali illecite dazioni costituenti controprestazione dei primi nell'accordo criminoso, l'erogazione di denaro e la fornitura di utilità varie, puntualmente individuate, quantificate complessivamente in euro 21.610,95.**

III. Al riguardo, la Procura regionale - avendo ritenuto che l'eccezionale rilevanza mediatica della vicenda corruttiva in argomento *"ha determinato una notevole lesione all'immagine della Regione siciliana"*, imputabile, sulla base *"del grave compendio indiziario sintetizzato nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari"*, all'odierno convenuto - ha emesso, il 2 ottobre 2014, l'invito a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, notificato all'interessato il 22 ottobre seguente, contestando allo stesso la responsabilità per il predetto **danno all'immagine, quantificato nell'importo complessivo di euro 293.221,90, corrispondente alla somma tra il doppio del valore patrimoniale dell'illecita dazione** (secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-*sexies* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, aggiunto dall'articolo 1, comma 62 della legge 6 novembre 2012, n. 190) **e il corrispettivo contrattuale complessivo degli appalti pubblici di servizi pubblicitari affidati in violazione doveri d'ufficio.**

Le contestazioni preliminari di responsabilità sono rimaste senza riscontro.

IV. La Procura ha, quindi, depositato presso questa Sezione giurisdizionale

l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, poi notificato, in uno

col decreto di fissazione d'udienza, al convenuto, riproponendo i fatti e le

argomentazioni già prospettate con l'invito a dedurre, per sostenere che lo

stesso - avendo *"favorito alcune imprese di fornitura di spazi pubblicitari,*

*riconducibili a Giacchetto Faustino, in cambio di utilità ricevute (dallo stesso*

*Giacchetto, da Vitale Angelo e da Colli Sergio) a titolo di controprestazione per*

*l'attività svolta"* - ha cagionato, tenuto conto della *"eccezionale rilevanza*

*mediatica della vicenda corruttiva"*, danno all'immagine della Regione

siciliana.

Da qui la richiesta di condanna nei predetti termini.

V. Con memoria depositata il 9 aprile 2015, si è costituito il convenuto.

La difesa di questo contesta, anzitutto, la domanda, ritenendola nulla o

inammissibile, nella parte in cui la stessa si riferisce al corrispettivo

contrattuale complessivo degli appalti pubblici di servizi pubblicitari in

questione, pari a euro 250.000,00.

La stessa difesa evidenzia, poi, che, l'atto di citazione non contiene alcun

elemento riguardante *"il danno erariale nella sua esatta esistenza e consistenza"*.

A ciò la difesa aggiunge che l'affidamento degli appalti pubblici di servizi

pubblicitari di cui si tratta non fu disposto arbitrariamente, rientrando, lo

stesso, nell'ambito di un evento *"approvato dalla cabina di regia presso la*

*Presidenza della Regione"*, e che gli affidatari erano *"titolari di posizioni di*

*esclusiva - conseguite a seguito di procedure ad evidenza pubblica - su spazi*

*pubblicitari collocati presso l'Aeroporto di Palermo e su Autobus di linea"*.

La difesa sottolinea, inoltre, che, se non vi fosse stata la sentenza di

patteggiamento, non sarebbe stato possibile collegare, nell'ambito del sinallagma del rapporto corruttivo, le utilità ricevute dal suo assistito, *"benché biasimabili"*, e i contestati decreti dirigenziali da questo adottati, trattandosi di *"utilità collocate in tempi a volte disparati rispetto ai decreti in contestazione, che sarebbero state rilevanti più sul piano disciplinare che su quello penale"*.

La difesa - dopo aver affermato che *"non può giungersi a ritenere che le somme pagate per i predetti servizi abbiano dato luogo ad un danno erariale"* e aver rilevato *"la mancanza di puntuale prova"* riguardo alla *"domanda relativa al danno all'immagine"* - conclude, pertanto, chiedendo che l'atto di citazione sia dichiarato nullo e che, comunque, siano rigettate *"le domande con lo stesso formulate"*.

**VI.** Con memoria depositata il 24 aprile 2015, la difesa del convenuto, nel richiamare il precedente scritto difensivo e nel riprodurne alcune parti, ha evidenziato che nessuno dei titolari delle società affidatarie degli appalti pubblici di servizi pubblicitari in argomento è stato rinviato a giudizio per i fatti oggetto della citata sentenza di patteggiamento, deducendo da ciò che, *"Evidentemente, gli inquirenti, a seguito delle indagini, non hanno ritenuto sussistere elementi rilevanti ai fini della configurazione di fatti di reato"*.

La difesa - dopo aver ribadito *"che la circostanza che il convenuto, durante la custodia cautelare, sia addivenuto alla scelta di patteggiare per riacquistare la libertà, non può portare a ritenere che le somme pagate per i predetti servizi abbiano dato luogo ad un danno erariale"* - conclude reiterando le domande già formulate con la memoria di costituzione e aggiungendo una domanda istruttoria intesa a ottenere l'acquisizione di *"notizie presso la Procura della*

*Repubblica di Palermo sull'esistenza di eventuali procedimenti a carico dei titolari delle ditte affidatarie dei servizi di cui ai decreti dirigenziali a firma del dott. Sparma".*

**VII.** Alla pubblica udienza del 29 aprile 2015, il Pubblico Ministero, richiamando l'atto di citazione e facendo anche menzione della categoria del danno morale, si è opposto alle tesi difensive e ha insistito per la condanna del convenuto; la difesa di questo, contestando il predetto riferimento al danno morale, avuto riguardo all'oggetto della domanda giudiziale proposta con l'atto introduttivo, ha esposto le argomentazioni a tutela delle ragioni del suo assistito.

**VIII.** La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

#### DIRITTO

**1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Dirigente generale del Dipartimento degli interventi per la pesca della Regione siciliana, con riferimento alla prospettazione attorea di danno all'immagine, ricondotta, dalla Procura regionale, all'avvenuta consumazione del reato di corruzione propria continuata.**

**1.1.** Al riguardo, va, anzitutto, chiarito che - diversamente rispetto a ciò che sembra avere inteso la difesa del convenuto - la contestazione della Procura concerne solo ed esclusivamente **l'asserito danno all'immagine** che la condotta attribuita al convenuto medesimo avrebbe cagionato alla Regione siciliana, non avendo, l'Ufficio requirente, introdotto nel perimetro che circoscrive il presente giudizio alcuna domanda inerente a

profili di danno patrimoniale.

Sul punto, è, infatti, sufficiente osservare che, nell'atto di citazione, la misura dei corrispettivi contrattuali degli appalti pubblici di servizi pubblicitari ritenuti affidati in violazione doveri d'ufficio è stata utilizzata dalla Procura senza alcuna proiezione accusatoria degli stessi, come erroneamente e inutilmente paventato dal fronte difensivo, verso ipotesi di danno derivante dalla "loro inutilità", ma solo quale elemento concorrente per la quantificazione del contestato danno all'immagine.

Conseguentemente, l'eccezione di "nullità e/o inammissibilità della domanda", che la difesa del convenuto ha formulato riguardo alla parte concernente il "costo delle forniture dei servizi promo-pubblicitari", è infondata e va, pertanto, respinta.

2. Con riferimento al **danno all'immagine**, va, poi, osservato che l'ipotesi qui considerata - **poiché ricondotta, già nella prospettazione attorea, a un delitto contro la pubblica amministrazione - si colloca pacificamente nel perimetro delineato dal legislatore** (articolo 17, comma 30-ter, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, introdotto dalla relativa legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera "c", n. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, secondo cui "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97", che, a sua volta, prevede che "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è

comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271") e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di questa Corte (da ultimo, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 8/2015/QM del 19 marzo 2015, secondo cui "l'art. 17, comma 30 ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale"), avendo il G.I.P. del Tribunale di Palermo emesso, a carico dell'odierno convenuto, a seguito di patteggiamento, sentenza, divenuta irrevocabile, di condanna per fatti di corruzione propria avvinti dal vincolo della continuazione.

**2.1. Sul punto, si rileva che, se è vero, da un lato, che, secondo l'articolo 651, comma 1 c.p.p., "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato" e che, pertanto, tale efficacia non può essere riconosciuta nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex articolo 444 c.p.p.), è pur vero, dall'altro, che <il convenuto, a fronte della propria richiesta di applicazione di condanna in sede penale, ha quanto meno l'onere di allegare o dedurre le ragioni per cui, benché innocente, abbia in concreto preferito avvalersi del**



*"patteggiamento", essendo altrimenti valutabile la richiesta di applicazione della pena quale elemento di prova, senza necessità di riscontri esterni*> (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 510 del 7 dicembre 2011).

In quest'ottica, va, dunque, valutata l'idoneità delle argomentazioni prospettate dalla difesa del convenuto - con esclusivo riferimento a quelle rilevanti nel solo ambito del contestato danno all'immagine, vale a dire a quelle intese a negare la sussistenza della corruzione per la quale è intervenuta, a seguito di patteggiamento, la sentenza penale di condanna - a fornire, in concreto, elementi specifici a discolora di questo.

**2.1.1. Al riguardo, va, anzitutto, premesso che, se, per un verso, secondo la normativa e la giurisprudenza citate sub 2, la "sentenza irrevocabile di condanna" per uno dei "delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale", fra cui rientra la corruzione propria (articolo 319 c.p.), è condizione per l'esercizio, da parte delle procure della Corte di conti, dell'azione "per il risarcimento del danno all'immagine", per altro verso, quella stessa sentenza irrevocabile costituisce solo una mera condizione per l'introduzione del giudizio, con la conseguenza che, allorquando quest'ultima è realizzata e l'azione è stata esercitata, la valutazione dei fatti e delle prove, fatte salve le eccezioni specificamente previste, è, e resta, disciplinata dalle regole che presidiano il processo di responsabilità amministrativa.**

**In altri termini, nel caso in cui l'ingresso, in tale processo, dei fatti conosciuti dal giudice penale avvenga - per l'assenza di una "sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento"**

(comma 1) o a giudizio abbreviato (comma 2, con i limiti ivi previsti) - non attraverso la rigida traslazione prevista dal citato articolo 651 c.p.p., ma, come nel caso di specie, per mezzo di una sentenza di patteggiamento e delle connesse argomentazioni del convenuto, la valutazione degli stessi da parte del giudice contabile non è vincolata ai criteri che presidiano l'accertamento penale della sussistenza del reato, ma resta sottoposta alle ordinarie regole applicabili nel giudizio di responsabilità amministrativa: essa, infatti, non è finalizzata a un nuovo accertamento dell'illecito penale, ma a quello della verifica della sussistenza dei fatti in parola e dell'incidenza degli stessi sull'interesse erariale che l'attore ritiene leso, vale a dire, nel caso di specie, quello all'integrità dell'immagine dell'ente.

2.1.2. Va, inoltre, premesso, che la *"sentenza con la quale viene applicata la pena su richiesta delle parti"* eleva, nel giudizio di responsabilità amministrativa, *"l'attendibilità degli elementi posti a sostegno della pretesa"*, anche sulla base della considerazione secondo cui, *"a termini dell'art. 444 comma 2 cpp, l'irrogazione della pena concordata è subordinata, fra l'altro, all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cpp ed alla valutazione di correttezza della qualificazione giuridica del fatto"* (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 3051 del 14 ottobre 2013), con la conseguenza che, per sortire effetti favorevoli al convenuto, la consistenza delle argomentazioni prospettate dalla difesa di questo, alle quali si è fatto cenno *sub* 2.1 e che il Collegio si accinge a scrutinare, dovrà essere tale da superare la barriera costituita dagli avversi elementi già dotati, in una certa misura, di solidità così acquisita.

2.2. Stando così le cose, si rileva, in primo luogo, che la difesa del convenuto evidenzia che lo stesso, durante la custodia cautelare in carcere, è "addivenuto alla scelta di patteggiare per riacquistare la libertà".

Al riguardo, ritiene il Collegio che l'argomentazione in parola, benché rispettabile, non possa essere ritenuta sufficiente per escludere la sussistenza degli elementi posti a fondamento della condanna penale, e rilevanti nel presente giudizio, essendo essa priva di quella specificità che possa consentire di ricondurre tale, pur comprensibile, scelta alla sola posizione di chi è innocente.

Sul punto, è, infatti, sufficiente osservare che se è vero che quell'argomentazione può avere un valore per chi non è colpevole - il quale, a fronte del vantaggio immediato di chiudere il procedimento penale nel modo più indolore (in termini di rapidità e di riacquisto della libertà) possibile, rinuncia, così, al confronto dibattimentale che verosimilmente, proprio perché innocente, lo avrebbe visto, in tempi, però, più lunghi, vittorioso - è pur vero che la stessa argomentazione ne ha ancor di più per chi colpevole è, atteso che questi, oltre a godere dei predetti vantaggi e degli altri previsti dal rito (in termini di determinazione della pena e, ricorrendo il caso, di concessione della sospensione condizionale, di condanna alle spese del procedimento, di applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, di inefficacia nei giudizi civili o amministrativi e di estinzione del reato), si sottrae, in questo modo, proprio a quel confronto dibattimentale che potrebbe condurre, altrettanto verosimilmente, a esiti ben più gravi.

2.3. Si rileva, poi, che la stessa difesa sottolinea che "il convenuto non è stato

*destinatario della tipica dazione sotto forma [di] <<mazzetta>>, bensì di una serie di utilità le quali – benché biasimabili – se non vi fosse stata la sentenza di patteggiamento, non sarebbe stato nemmeno possibile collegare in rapporto di sinallagma con i decreti dirigenziali poi contestati al Dott. Sparma”, trattandosi “di utilità collocate in tempi a volte disparati rispetto ai decreti in contestazione, che sarebbero state rilevanti più sul piano disciplinare che su quello penale”.*

**Osserva, al riguardo, il Collegio che, come già evidenziato, la pronuncia, divenuta definitiva, di una condanna penale per fatti di corruzione propria ha costituito il mero presupposto per l’esercizio dell’azione da parte della Procura regionale.**

**Il presente giudizio è, invece, finalizzato ad accertare la sussistenza di condotte antiggiuridiche ascrivibili al convenuto e lesive dell’immagine dell’ente di appartenenza, sicché – ferme restando le puntuali ricostruzioni, non altrettanto puntualmente contestate dal convenuto medesimo, fatte, in sede penale, sul tema delle dazioni (*rectius*, percezioni) e degli atti contrari ai doveri d’ufficio a lui attribuiti** [ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 17 giugno 2013 resa nel procedimento n. 20636/12 R.G.N.R. e n. 2388/13 R. GIP (pagg. da 454 a 469; da 636 a 638), con cui è stata disposta, a carico, fra gli altri, dello stesso, la misura della custodia cautelare in carcere (pagg. 662 e s.)] – **in tale ottica, indipendentemente dalla specifica riconduzione sinallagmatica di una specifica dazione a uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, pesa, comunque, come un macigno, sulla posizione dell’interessato nel processo di responsabilità amministrativa, la reiterata e sistematica percezione di denaro e di altre utilità** (peraltro non smentita ma, anzi,

confermata, sebbene con biasimo, negli scritti difensivi) **riconducibili a soggetti aventi interessi rispetto alla pubblica funzione svolta, poiché questo, come, peraltro, rilevato anche dal giudice penale della cautela** (pag. 637 dell'ordinanza testé ricordata), **è un indicatore dell'asservimento della funzione stessa a interessi altrui.**

2.4. Dal fronte difensivo si afferma, infine, che *“nessuno dei titolari delle società affidatarie dei suddetti servizi è mai [stato] rinviato a giudizio per i fatti oggetto di patteggiamento da parte del convenuto”, e, conseguentemente, si deduce che “gli inquirenti, a seguito delle indagini, non hanno ritenuto sussistere elementi rilevanti ai fini della configurazione di fatti di reato”.*

Al riguardo, rileva il Collegio che, secondo la sentenza sulla scorta della quale è stato introdotto il presente giudizio, il convenuto ha patteggiato la pena a fronte dell'accusa secondo cui egli aveva ricevuto, *“per sé o per terzi, utilità da GIACCHETTO Faustino, da VITALE Angelo e da COLLI Sergio a titolo di controprestazione per la commissione di atti contrari ai doveri del proprio ufficio di fedeltà, imparzialità e onestà”*, per cui, nel silenzio del difensore sul punto, non si comprende quale sarebbe stata la posizione ricoperta, in quel procedimento penale, dalle persone (diverse dai predetti Giacchetto, Vitale e Colli) cui egli genericamente si riferisce (vale a dire, i *“titolari delle società affidatarie dei suddetti servizi”*, senza, peraltro, indicare i nomi delle predette persone fisiche *“titolari”* di quelle società affidatarie, che sono di società di capitali) e, dunque, quale sarebbe il significato oggettivamente attribuibile (vale a dire, indipendentemente dalle intenzioni della difesa) all'affermato mancato rinvio a giudizio delle stesse, con consequenziale impossibilità di valutare la rilevanza dell'argomentazione in parola nel presente giudizio.

Conseguentemente, la connessa domanda istruttoria intesa a ottenere l'acquisizione di "notizie presso la Procura della Repubblica di Palermo sull'esistenza di eventuali procedimenti a carico dei titolari delle ditte affidatarie dei servizi di cui ai decreti dirigenziali a firma del dott. Sparma" - il cui accoglimento, alla luce delle regole sulla distribuzione dell'onere probatorio, si porrebbe, comunque, in frontale contrasto con la posizione di terzietà del giudice - va respinta.

2.5. Disattese, pertanto, tutte le contrarie argomentazioni difensive, ai fini del presente giudizio va affermato **che il convenuto ha tenuto la condotta antiggiuridica a lui ascritta, vale a dire, quella consistente nell'aver percepito utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio.**

3. Va, a questo punto, osservato che il **danno all'immagine della pubblica amministrazione** coincide non già con il fatto lesivo (che, nel caso di specie, si sostanzia nella consumazione del reato di corruzione continuata), ma con la lesione (perdita di prestigio) che costituisce **conseguenza del fatto lesivo** (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 1 del 18 gennaio 2011), sicché, pur in presenza di un rapporto di presupposizione necessaria fra la commissione di un reato contro la pubblica amministrazione e il danno all'immagine, non sempre dal definitivo accertamento della responsabilità penale può ritenersi conseguente una lesione risarcibile all'immagine della pubblica amministrazione, di cui la condanna irrevocabile costituisce **requisito necessario ma non sufficiente** (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 979 del 23 marzo 2012).

**Va, pertanto, verificato se, sulla base dei fatti allegati e provati dalla**

Procura regionale, e *“anche con il concorso dei fatti notori, di cui all’art. 115, comma 2, c.p.c. e delle presunzioni, di cui agli artt. 2727 ss codice civile”* (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 1247 del 18 aprile 2012), sussiste un danno da perdita di immagine pubblica, inteso quale *“danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica”* (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 1/2011 cit. e giurisprudenza ivi richiamata), **in relazione** alla quale *“negli amministrati, o se si vuole nello Stato Comunità, si incrinano quei naturali sentimenti di affidamento e di “appartenenza” alle istituzioni che giustifica la stessa collocazione dello Stato Apparato e degli altri Enti, e specialmente degli Enti Territoriali (quali enti “esponenziali” della collettività residente nel loro territorio), tra “le più rilevanti formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo”, ex art. 2 cost.* (Corte dei conti, Sez. III app., sent. n. 143 del 9 aprile 2009).

A tale riguardo, va osservato che il *“principio di immedesimazione organica, di rilievo sociologico ancora prima che giuridico, porta sempre ad identificare l’Amministrazione con il soggetto che per essa ha agito”* (*ibidem*), vale a dire con il soggetto con il quale sussiste un rapporto di servizio, e che, dunque, all’amministrazione stessa vengono ricondotti *“tanto gli sviluppi concreti di reale attuazione dei valori di “legalità, buon andamento ed imparzialità”, intrinsecamente connessi all’agire pubblico (ex art. 97 cost.), quanto i corrispondenti, opposti disvalori, legati alle forme più gravi di illecito amministrativo-contabile, con evidente discredito delle istituzioni pubbliche”* (*ibidem*).

Stando così le cose, l’incrinatura di quei naturali sentimenti di affidamento e

di appartenenza alle istituzioni, alla quale si è poco sopra fatto cenno, si sostanzia nel disappunto per quel rapporto di immedesimazione che conduce a identificare, nella percezione comune, quel pubblico ufficio con la persona fisica autrice di gravi illeciti e che, in definitiva, porta a chiedersi, con rammarico e avvilitamento, in quali mani la cosa pubblica si trovi.

Rispetto a quel rapporto di immedesimazione, può individuarsi, da un lato, una dimensione, per così dire, esterna del danno all'immagine dell'ente, riconducibile alla *"grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità pubblica"* nei confronti della generalità dei consociati o di quelle parti della collettività con i quali l'ente interagisce, che avvertono, così, patologicamente, la loro "distanza" dall'ente e dalla sua funzione, che ne costituisce l'essenza; dall'altro, una dimensione, per così dire, interna del medesimo danno, riconducibile alla stessa perdita di prestigio nei confronti di coloro i quali, per il fatto di condividere con l'autore del fatto illecito il rapporto di immedesimazione di cui si tratta, mirano, a tutela dell'identità propria e dell'ente, "a prenderne le distanze": essi, infatti, oltre a essere giustapposti all'ente rispetto alla lesione della reputazione, vale a dire del sentimento che la collettività, o parte di essa, nutre in termini di affidamento e di appartenenza alle istituzioni, soffrono con l'ente stesso la lesione dell'onore, vale a dire del sentimento che ciascuno ha del proprio valore.

3.1. Orbene, in questa prospettiva, che prende le mosse dal rapporto di immedesimazione come socialmente percepito, va premesso che i fatti per i quali è intervenuta la condanna penale dell'odierno convenuto (riferiti



alla sua posizione di Dirigente generale del Dipartimento degli interventi per la pesca della Regione siciliana, ricoperta dal 20 febbraio 2009 al 1° ottobre 2010; cfr. la citata ordinanza del 17 giugno 2013 del G.I.P. del Tribunale di Palermo, pag. 454), **così come accertati anche nel presente giudizio, sono stati contestati, in quella sede penale, non isolatamente - vale a dire, come singoli episodi corruttivi maturati in un contesto nel quale non erano emerse altre contestuali criticità riconducibili alla lesione di beni interessi facenti capo alla pubblica amministrazione - bensì quale tassello di un ben più ampio mosaico in cui, fra gli altri, più pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, collocati istituzionalmente in posizioni rilevanti, sia al livello amministrativo che a quello politico, erano accusati di aver, sostanzialmente, asservito le funzioni loro rispettivamente attribuite a interessi alieni rispetto a quelli affidati alla cura della pubblica amministrazione.**

**In buona sostanza, il quadro offerto dagli atti di questo complesso procedimento penale, riversati nel presente giudizio, rappresenta - alla luce dell'interesse erariale che la Procura regionale ritiene lesa, cioè quello all'integrità dell'immagine - una realtà in cui alla condotta illecita tenuta dall'odierno convenuto non può ricollegarsi il mero effetto di aver fatto emergere che, nell'ambito istituzionale di riferimento, vi può essere, purtroppo e occasionalmente, spazio anche per chi, tradendo la funzione a lui affidata, abusi della stessa, asservendola ad altri per perseguire propri interessi egoistici, con conseguente percezione di un disvalore, benché notevole, comunque limitato alla considerazione secondo cui la pubblica amministrazione, nonostante le regole e i meccanismi di**

controllo, può non essere sempre impermeabile a incursioni di tal genere, come tali idonee a minarne la missione e, dunque, la fiducia e la credibilità.

Nel caso di specie, infatti, la condotta illecita tenuta dall'odierno convenuto ha concorso alla proiezione dell'immagine di un pubblico potere sistematicamente inquinato, con conseguente percezione del ben più grave disvalore conseguente alla considerazione secondo cui, in quell'ambito, avuto riguardo al numero delle persone interessate dall'intera vicenda penale e alla posizione di rilievo da ciascuna di esse ricoperta, la stessa amministrazione, nella sua generalità, sarebbe, nell'accezione più ampia del termine, corrotta.

3.2. Stando così le cose, sul fronte della dimensione esterna del danno all'immagine, si colloca, anzitutto, l'angolo visuale del fronte corruttivo, vale a dire di coloro i quali, nella prospettiva penale, ricoprivano il ruolo del datore di denaro e delle altre utilità, atteso che, secondo ragionevolezza, deve ritenersi che, nella costruzione progressiva del sistema di corruzione delineato dal giudice ordinario della cautela, ogni accordo corruttivo concluso ed eseguito - incluso, dunque, quello di cui è stato parte l'odierno convenuto - rafforzava nei corruttori, come in un circolo vizioso, il convincimento che, almeno in quell'ambito istituzionale, nella gestione della cosa pubblica tutti hanno un prezzo, con ogni immaginabile conseguenza sull'allargamento della platea delle persone via via coinvolte e sulla così alimentata lesione all'immagine dell'amministrazione.

A ciò va aggiunto che - oltre alle persone che, a vario titolo, hanno avuto

un ruolo nella vicenda - deve ritenersi, secondo la comune esperienza, che l'episodio in questione sia stata condiviso, almeno, nell'ambito familiare e in quello delle più intime conoscenze (Corte dei conti, Sez. giur.

Lombardia, sent. n. 247 del 3 maggio 2012).

Va, ancora, rilevato, sempre secondo la comune esperienza, che - fermo restando che il *clamor fori*, se, da un lato, amplifica la percepibilità della lesione, dall'altro, non ne costituisce l'essenza (Corte dei conti, Sez. giur.

Sicilia, sent. n. 548 del 16 febbraio 2012), poiché la diffusione della notizia

nei *mass media* non ha valenza costitutiva del danno all'immagine, potendo solo comportare un effetto amplificativo della lesione già prodotta, effetto di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione della misura del danno e del conseguente risarcimento da addebitare al dipendente infedele (Corte dei conti, Sez. II app., sent. n. 662 del 6

dicembre 2011) - l'immagine dell'amministrazione regionale è stata profondamente lesa nei confronti della generalità dei consociati, almeno in ambito locale, atteso che la vicenda ha avuto risonanza mediatica.

Al riguardo, vengono, anzitutto, in rilievo i numerosi articoli di informazione locale *on line*, prodotti in copia dalla Procura regionale, pubblicati in occasione dell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ([agrigentosette.it](http://agrigentosette.it), 20 giugno 2013, che riporta alcuni stralci dell'ordinanza di custodia cautelare) e del patteggiamento [tutti, con l'eccezione di quello di [ragusanews.com](http://ragusanews.com), recanti anche specifico riferimento alle ammissioni fatte dall'odierno convenuto: [ragusanews.com](http://ragusanews.com), 5 dicembre 2013; [livesicilia](http://livesicilia.com), 5 dicembre 2013; [giornale di sicilia](http://giornale-di-sicilia.com), 6 dicembre 2013; rassegna stampa della Provincia Regionale di Agrigento, 6 dicembre 2013,

agrigentonotizie, 6 dicembre 2013 (vi è anche un altro articolo del 6 dicembre 2013, però non utilizzabile nel presente processo per impossibilità di identificazione della testata di provenienza)] ed espressamente riferiti, fra gli altri, all'odierno convenuto e alla vicenda di cui si tratta.

Sulla stessa scia va, inoltre, osservato, ancora secondo la comune esperienza, che i fatti riguardanti reati contro la pubblica amministrazione, quale è la corruzione, occupano, normalmente, un certo spazio nell'intero mondo dell'informazione di massa (oltre a *internet*, stampa tradizionale, radio, televisione, applicazioni telefoniche), almeno in ambito locale, dove, generalmente, alta è l'attenzione per le vicende riguardanti il territorio di riferimento, poiché ordinariamente alto è l'interesse della collettività per i fatti e, soprattutto, per i misfatti comunque connessi con l'amministrazione della cosa pubblica.

**3.3. Altro indicatore della lesione dell'immagine dell'amministrazione regionale, concerne quella che, nel precedente § 3, è stata indicata come dimensione interna del danno di cui si tratta, riconducibile alla perdita di prestigio riguardo a coloro che, condividendo con l'autore del fatto illecito il rapporto di immedesimazione, ricoprono una posizione particolarmente qualificata, in ragione della quale la percezione del disvalore non resta confinata entro il perimetro di apprezzabilità della generalità dei consociati, come sopra descritto a proposito della dimensione esterna del danno in parola, ma coglie anche altri e distinti profili.**

**Questi, infatti, ancora secondo la comune esperienza, si proiettano in termini di disagio ingenerato dal timore di essere accomunati, dalla**

collettività, al collega infedele, ancor più laddove, come nel caso in esame, ci si trova di fronte a una prospettazione di corruzione sistematica plurisoggettiva, idonea, per questo, a ingenerare un'idea di diffusione del malaffare tale far discendere un generale clima di sospetto su ciascuno, per il solo fatto di essere parte dell'istituzione ritenuta complessivamente malata.

Ciò, sempre secondo la comune esperienza, può, peraltro, proiettare i propri riflessi anche sul servizio, poiché, specie nel caso di attività discrezionali, si può giungere, in un ambiente per questo ormai non più sereno, ad assumere atteggiamenti ingiustificabilmente rigidi, negando provvedimenti favorevoli - invece ordinariamente adottabili o dovuti - per il solo timore di suscitare il dubbio della sussistenza di un sottostante accordo corruttivo.

3.4. Sulla scorta di tutti i predetti elementi, risulta, pertanto, evidente - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del convenuto - che la citata documentazione agli atti è idonea a dimostrare, anche con il concorso delle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, l'affermata sussistenza del danno all'immagine.

3.5. Va, poi, osservato che, se è vero che, per la quantificazione del danno all'immagine, si può fare riferimento, oltre che alle spese di ripristino già sostenute, posto che si dimostrino coerenti con lo scopo perseguito, anche, e sul medesimo presupposto, a quelle ancora da sostenere e che, in quest'ultimo caso, la valutazione equitativa, ex articolo 1226 c.c., potrà fondarsi su prove anche presuntive o indiziarie (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 10/QM del 23 aprile 2003), è pur vero che "l'immagine ed il

*prestigio della P.A. sono beni-valori coessenziali all'esercizio delle pubbliche funzioni, così che l'esatta determinazione dei costi per il loro ripristino - in caso di lesione - sfugge ad una precisa determinazione, dovendosi ritenere che, in tesi, qualsiasi spesa sostenuta dall'Amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento ed all'imparzialità, abbia perciò stesso concorso al mantenimento ed all'elevazione dell'immagine dell'Amministrazione medesima"* (Corte dei conti, Sez. III app., sent. n. 143/2009 cit.).

Da qui la giuridica **necessità di determinare l'entità del risarcimento con esclusivo** riferimento alla dimensione della lesione dell'immagine (*ibidem*), individuabile sulla base degli indicatori di natura oggettiva, soggettiva e sociale, individuati dalla giurisprudenza.

In questa prospettiva, va, anzitutto, osservato che il fatto lesivo che si pone a fondamento del danno all'immagine di cui si tratta - oltre a essere stato prospettato come un tassello che ha concorso alla formazione di un più ampio mosaico rappresentativo di un sistema illecito, fonte, per quanto già rilevato, di notevole discredito per l'amministrazione - si sostanzia, non in un occasionale illecito scambio sinallagmatico, ma, come già emerso, nella reiterata e sistematica percezione di utilità riconducibili a soggetti aventi interessi rispetto alla pubblica funzione svolta, vale a dire nell'asservimento della funzione stessa.

Va, poi, considerato che l'odierno convenuto era, a quel tempo, dirigente generale, vale a dire vertice del settore dell'amministrazione al quale era preposto, sicché la funzione pubblica, così tradita, è stata asservita illecitamente a interessi egoistici propri e altrui proprio da chi, essendo

posto in posizione apicale, avrebbe dovuto garantirne l'integrità in vista del perseguimento del pubblico interesse.

Tale posizione dirigenziale lo ha, invece, favorito nel perseguimento del fine illecito: egli, infatti, avuto riguardo alla sua collocazione nella vicenda di cui si tratta, rivestiva il ruolo di *dominus*, atteso che, per la posizione istituzionale ricoperta, ha potuto pienamente disporre della funzione, compiendo direttamente quegli atti contrari ai doveri d'ufficio, di volta in volta dedotti nell'accordo corruttivo, idonei a sortire gli effetti attesi.

Va, infine, rilevato che, come già descritto, la lesione all'immagine dell'amministrazione regionale, nella dimensione a essa attribuita dagli elementi venuti in emersione, ha costituito oggetto di ampia percezione, sia sul fronte esterno, sia su quello interno, per effetto della notevole risonanza mediatica che la vicenda ha avuto e della diffusione della conoscenza dei fatti per mezzo degli altri fattori ai quali si è sopra fatto cenno.

In buona sostanza, i fatti sono gravi e in tutta la loro gravità essi sono stati ampiamente percepiti.

**3.5.1. Ciò premesso, va, anzitutto, esclusa l'applicabilità dell'articolo 1, comma 1-sexies della legge 14 gennaio 1994, n. 20, aggiunto dall'articolo 1, comma 62 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - secondo cui "*Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*" - poiché, da un lato, gli elementi costitutivi della fattispecie dannosa non sono venuti in essere tutti dopo**

la sua entrata in vigore, essendo i fatti di corruzione in questione riferiti

al periodo in cui l'odierno convenuto era Dirigente generale del

Dipartimento degli interventi per la pesca della Regione siciliana, posizione,

questa, ricoperta, come già rilevato, dal 20 febbraio 2009 al 1° ottobre 2010;

dall'altro, *"la modifica del 2012 è contenuta in una norma indubbiamente*

*sostanziale e non processuale"*, **atteso che essa ha "modificato i criteri di**

**determinazione equitativa del danno all'immagine, introducendo una**

**presunzione - sostanziale - juris tantum di quantificazione del danno,**

**finora sconosciuta dall'ordinamento"** (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia,

sent. n. 132 del 30 aprile 2013).

Va, poi, osservato che la quantificazione del danno all'immagine

prospettata dalla Procura regionale non appare condivisibile nella parte in

cui, al doppio del valore patrimoniale dell'illecita dazione (preso in

considerazione in questa misura in espressa applicazione della predetta

norma del 2012), aggiunge, acriticamente, il corrispettivo contrattuale

complessivo degli appalti pubblici di servizi pubblicitari affidati in

violazione doveri d'ufficio (euro 250.000,00), senza riferimento alcuno a

criteri di valutazione o a condizioni normativamente previste al riguardo.

Stando così le cose, il Collegio, consapevole dell'orientamento

giurisprudenziale secondo cui l'importo della tangente - nel caso di specie,

denaro e altre utilità, per un valore complessivo, affermato dalla Procura

regionale e non specificamente contestato dalla difesa del convenuto, di

euro 21.610,95 (di cui euro 4.330,00 corrispondenti al valore di alcune delle

utilità ricevute, stimato dalla Procura regionale medesima e parimenti non

contestato dal fronte difensivo) - non può fondare una valida automatica



parametrazione per la quantificazione del danno, ma può concorrervi, unitamente ad altri elementi propri della fattispecie (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 10/QM/2003 cit.; Sez. III app., sent. n. 850 del 12 dicembre 2011), ritiene, dunque, alla luce dei predetti indicatori di natura oggettiva, soggettiva e sociale, congrua la determinazione, in via equitativa, del danno all'immagine nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), atteso che a essa può riconoscersi il valore di risultato della sintesi di tutti gli elementi emersi dal processo.

4. Per quanto concerne il nesso di causalità tra la condotta e il danno, appare evidente che - sussistendo quel rapporto di immedesimazione, come socialmente percepito, che porta normalmente a identificare l'amministrazione con il soggetto che per essa ha agito, avuto riguardo anche alla posizione apicale da questo rivestita - la riconducibilità alla Regione siciliana del disvalore legato al grave illecito commesso e la diffusa percezione di essa devono, sulla base degli elementi disponibili *ex ante*, ragionevolmente considerarsi verosimili conseguenze della condotta ascritta al convenuto.

5. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, appare evidente, per i caratteri della condotta infedele e per il suo rapporto con l'evento, che l'imputazione non può che essere a titolo di dolo.

6. L'avvenuto accertamento della sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito conduce, dunque, il Collegio, in accoglimento parziale della domanda della Procura regionale, a dichiarare la responsabilità amministrativa di Calogero Giammaria SPARMA e, per l'effetto, a condannarlo al pagamento, in favore della Regione siciliana, della somma di

euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Alla predetta somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, dalla data del passaggio in giudicato della condanna penale (2 gennaio 2014; *supra, sub II*) alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

7. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda della Procura regionale, dichiara la responsabilità amministrativa di Calogero Giammaria SPARMA, nato a Palermo il 27 dicembre 1975, e, per l'effetto, lo condanna:

1) al pagamento, in favore della Regione siciliana, della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), maggiorata della rivalutazione monetaria, dal 2 gennaio 2014 alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

2) al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 152,00 (euro centocinquantadue/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29 aprile 2015.

L'estensore

Il Presidente

F.to Paolo Gargiulo

F.to Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 9 luglio 2015

Il Funzionario Responsabile

F.to Dr.ssa Claudia Chiarello